



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSSOLASCO - MURAZZANO
P.zza Caduti per la Patria 1 - 12060 BOSSOLASCO CN
tel./fax: 0173 799020 - C.F.: 90033090045
E-mail: cnic81400r@istruzione.it PEC: cnic81400r@pec.istruzione.it



Sitoweb: WWW.ICBOSSOLASCOMURAZZANO.EDU.IT

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2021/2022

Tra

il Dirigente Scolastico Bruno BRUNA in rappresentanza dell'Istituzione scolastica

e

i componenti della RSU

Vincenzo CIANCIO docente

Fabrizio CERRATO docente

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali

il giorno 19 novembre, alle ore 11 a Bossolasco, presso l'Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO BOSSOLASCO-MURAZZANO

VIENE CONCORDATO QUANTO SEGUE

PREMESSA

La presente contrattazione integrativa d'istituto, pur ricalcando nelle sue linee generali l'impianto dell'anno scolastico precedente, non può non tenere conto della situazione sanitaria che le scuole ed il Paese stanno ancora attraversando. L'Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano ha ottenuto un organico aggiuntivo inferiore allo scorso anno scolastico, sia per quanto riguarda il personale docente che per quanto riguarda il personale ATA, comunque sufficiente per rispondere da un lato alle principali esigenze di prevenzione del contagio e, dall'altro, a consentire un recupero degli apprendimenti; l'impegno in generale del personale risulta aumentato e sempre più complesso; di questo si è tenuto conto nella suddivisione delle risorse. Per la componente docenti, pur essendo superiore a quella dello scorso anno scolastico, la parte destinata al finanziamento dei progetti, risulta pertanto ancora leggermente inferiore a quella degli anni pre-Covid.

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021/22.
3. Il presente contratto conserva validità, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento a seguito o di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
Il presente Accordo è predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 2006/09 sottoscritto il 29 novembre 2007 e relative sequenze contrattuali, dal CCNL "Istruzione e Ricerca" del 19 aprile 2018, dalla L. 300/70, dal D.Lgs. 29/93, dal

D.L.vo 297/94, dal D.Lgs. 396/97, dal D. Lgs. 80/98, dal D.L.vo n. 150/09, dal D.L 95/2012, dalla legge 107/2015, dalla nota MIUR 21503 del 30 settembre 2021.

I compensi derivanti dalla presente contrattazione saranno liquidati dalla ex Direzione Provinciale del Tesoro (ora D.T.E.F.) in applicazione del disposto dell'art. 2 comma 197 della L.191/2009 (c.d. cedolino unico).

5. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente Accordo nelle Bacheche sindacali dell'Istituzione scolastica, alla pubblicazione sul sito della scuola e all'invio ai Revisori dei Conti.

Articolo 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

- 1) In caso di controversia sull'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo, le parti s'incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola.
- 2) Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una descrizione delle clausole che è necessario interpretare.
- 3) Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.
- 4) In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

PARTE SECONDA RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Articolo 3 – Finalità e oggetto del Contratto Integrativo di Istituto

- 1) Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
- 2) Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
- 3) Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - Partecipazione, articolata in informazione e in confronto
 - Contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica
 - Informazione successiva

Articolo 4 – Contrattazione integrativa di Istituto

- 1) La contrattazione collettiva integrativa di Istituto, con riferimento al vigente CCNL, non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48, comma 3 del d.lgs 165/2001.
- 2) La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto riguarda le seguenti materie:
 - a) attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. C1);
 - b) criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto (art. 22 c. 4, lett. C2)
 - c) criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, co. 1 del D.lgs. 165/2001, al personale
 - d) docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinati alla remunerazione del personale (art. 22, c. 4, lett. C3)
 - e) criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi
 - f) quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge 107/2015 (art. 22, c. 4, lett. C4)
 - g) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/90, modificata ed integrata dalla Legge 83/2000 (art. 22, c. 4, lett. C5)
 - h) criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22, c. 4, lett. C6)
 - i) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei Docenti (art. 22, c. 4, lett. C7)
 - j) criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22, c. 4, lett. c8)
 - k) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22, c. 4, lett. C9).

Articolo 5 – Informazione preventiva

- 1) L'informazione preventiva è disciplinata dall'art. 5 del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2016-2018, al quale si rinvia integralmente e riguarda le seguenti materie:
 - a) tutte le materie oggetto di contrattazione (ar. 5, c. 4);
 - b) tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
 - c) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - d) i criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- 2) Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Articolo 6 - Confronto

- 1) Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL "Istruzione e ricerca" 2016-2018, al quale si rinvia integralmente.
- 2) Sono oggetto di confronto le seguenti materie:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Articolo 7 – Assemblee di Scuola e/o Istituzione scolastica

- 1) Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 23 del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
- 2) La richiesta di assemblea deve essere inoltrata al Dirigente con almeno 6 giorni di anticipo.
- 3) Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne.
- 4) Il Dirigente Scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui ai commi precedenti a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
- 5) Per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale, il Dirigente Scolastico stabilirà, previa intesa con la R.S.U., la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.
- 6) In mancanza di un'intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali, il Dirigente Scolastico può chiedere la permanenza in servizio di almeno di n. 1 Assistente Amministrativo per l'intera istituzione scolastica e di n.1 Collaboratore Scolastico in servizio nel plesso interessato all'assemblea.
- 7) Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

Articolo 8 – Permessi sindacali

- 1) Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
- 2) I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
- 3) Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Articolo 9 – Patrocinio ed accesso agli atti

- 1) La R.S.U. e i rappresentanti delle organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e confronto.
- 2) Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali

e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.

3) Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.

4) La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.

Articolo 10 – Programmazione degli incontri

1) Le parti concorderanno gli incontri ogni volta che lo riterranno necessario.

2) Gli incontri possono essere richiesti da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro cinque giorni dalla data della richiesta.

Articolo 11 – Agibilità sindacale all'interno della scuola

1) Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica. Il Dirigente Scolastico assicura tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di cui in calce al presente Accordo di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.

2) Alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di cui in calce al presente protocollo è consentito di comunicare con il Personale, per motivi di carattere sindacale contattandolo, se necessario, anche durante l'orario di servizio, purché non costituisca pregiudizio all'espletamento dell'attività lavorativa.

3) Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico, previo accordo con la R.S.U. e con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di cui in calce al presente Accordo, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione.

4) Nella sede centrale della scuola e nei relativi plessi alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 – comma 2 – e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della L. 300/70.

5) Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili e di facile consultazione.

6) La R.S.U. ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di cui in calce al presente Accordo hanno diritto di affiggere nelle bacheche di cui ai precedenti commi 4 e 5 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

7) Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U.

8) Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno della scuola alle lavoratrici e ai lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. 300/70.

Nella sede centrale dell'Istituzione scolastica, le R.S.U. possono utilizzare un locale che verrà di volta in volta individuato.

Articolo 12 – Contingenti minimi Personale A.T.A. in caso di sciopero

1) Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola si conviene che in caso di sciopero del Personale A.T.A., il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

a) svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n. 1 Assistente Amministrativo; n. 1 Collaboratore Scolastico per sede interessata.

b) la vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa in occasione di contemporaneo sciopero del Personale Docente, nel caso in cui per motivi assolutamente eccezionali il Dirigente Scolastico sia oggettivamente costretto a mantenere il servizio stesso: n. 1 Collaboratore Scolastico per plesso ogni 30 alunni.

c) la predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico.

2) I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 1, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

Articolo 13 - Documentazione

Il Dirigente Scolastico fornisce alla R.S.U., su richiesta, tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri almeno due giorni prima degli incontri medesimi.

Articolo 14 - Comunicazione

Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente Accordo, avvengono tramite lettera scritta, fonogramma e posta elettronica.

PARTE TERZA

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Articolo 15 – Collaborazioni plurime e attività aggiuntive del personale docente

Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole; i relativi compensi sono a carico del M.O.F. dell'istituzione che conferisce l'incarico.

Sono definite due tipologie di attività aggiuntive:

- a. Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento svolte per la realizzazione dei progetti previsti dal piano dell'offerta formativa e ogni altra attività deliberata nell'ambito del piano dell'offerta formativa ed inserita nel programma annuale;
- b. Attività aggiuntive d'insegnamento svolte per la realizzazione dei progetti previsti dal piano dell'offerta formativa e ogni altra attività deliberata nell'ambito del piano dell'offerta formativa ed inserita nel programma annuale.

Articolo 16 – Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A.

- 1) In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
- 2) Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
- 3) Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale autorizzazione.
Le prestazioni aggiuntive verranno retribuite facendo ricorso al compenso orario previsto per il lavoro straordinario. Qualora i fondi previsti risultassero insufficienti, le ore residue potranno essere recuperate.
Eventuali crediti di lavoro, entro le 42 ore, potranno essere recuperati anche nel periodo estivo, quando l'orario di lavoro sarà di sei ore per sei giorni.
- 4) Il personale può individualmente chiedere di recuperare le ore prestate in eccedenza al normale orario, anche in presenza di copertura finanziaria.
- 5) Nell'individuazione delle unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - specifica professionalità
 - sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
 - disponibilità espressa dal personale.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art.17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA e orario di lavoro

- 1) Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
- 2) In linea generale, comunque:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente all'orario di conclusione delle lezioni.
 - sarà data priorità nella fruizione delle fasce temporali di flessibilità al personale con certificazione di handicap grave e al personale che assiste familiare con certificazione di handicap grave.

- 3) In caso di elezioni e di chiusura di uno o più edifici scolastici, nei plessi non sede di seggio si svolge la normale attività; nei plessi sede di seggio non sussiste obbligo di servizio; il Dirigente scolastico potrà procedere ad ordini di servizio nei confronti del personale solo in caso di estrema necessità.

Art.18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono inviate tramite la posta elettronica ai plessi o personalmente al personale docente e ATA entro le ore 17.30. Le comunicazioni potranno anche essere pubblicate, con la stessa tempistica, sul sito o sulla piattaforma d'istituto.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile, in particolare legata all'emergenza Covid.

Art.19 – Didattica Digitale Integrata e riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Per la formazione del personale verranno utilizzati fondi provenienti dal FIS, dal PNSD e da eventuali altri finanziamenti pubblici e privati.
3. Stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica, potrà essere attivata la Didattica Digitale Integrata per gruppi di alunni, per singole classi o anche per tutte le classi dell'istituto. L'attivazione della DDI rispetterà la libertà d'insegnamento, le linee guida nazionali, l'ipotesi di Contratto Nazionale Integrativo ed il Regolamento d'Istituto. Salvo variazioni normative, potrà effettuare la DDI anche il docente in isolamento fiduciario, ma non quello in malattia. Le quote orarie minime di lezione sono state stabilite dal Regolamento d'Istituto. Per la rilevazione delle presenze è utilizzato il registro elettronico.

Art.20 – Sostituzione personale A.T.A. assente

Al personale A.T.A., ricorrendo i requisiti alla riduzione previsti dai CCNL e dal CCNI, nell'ambito di prestazioni aggiuntive e/o turnazioni che si rendano necessarie per garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie vengono previsti i seguenti compensi:

1. In caso di assenza per malattia breve di un collega in servizio nella stessa sede la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo e/o di recupero delle ore di lavoro straordinario secondo le modalità indicate nel precedente art. 16, riconoscendo l'intensificazione del servizio reso.
2. Gli impegni non prevedibili e straordinari, sono distribuiti nei limiti delle possibilità organizzative; non necessariamente sarà disposto l'ordine scritto, ad ogni buon conto sarà rilevata la presenza. Considerato che tali maggiori impegni non possono essere riconducibili solo a specifiche attività programmate o programmabili, qualora i fondi per la retribuzione del lavoro straordinario a disposizione risultassero insufficienti, le ore residue potranno essere recuperate (di norma i recuperi potranno essere effettuati nei periodi di sospensione delle attività didattiche).
3. Il personale può comunque individualmente chiedere di recuperare le ore prestate in eccedenza al normale orario, anche in presenza di copertura finanziaria.
4. Per la sostituzione dei colleghi assenti, verranno utilizzati i seguenti criteri:
 - Orario di servizio
 - Rotazione
 - Vicinanza al plesso

La disponibilità sarà acquisita di volta in volta.

Poiché la legge di stabilità 2015 ha previsto l'impossibilità di sostituire i collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza, fatte salve le esigenze di sicurezza ed il normale funzionamento didattico, per le sostituzioni interne o attraverso personale supplente, si terrà conto, in linea di massima, delle seguenti priorità, assicurandone il servizio nei rispettivi plessi: scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado.

Articolo 21 – Sostituzione dei docenti assenti

La legge di stabilità 2015 ha limitato la possibilità di sostituire il personale docente (per il primo giorno di assenza). Nei casi in cui non possa comunque essere assicurata la sicurezza e la normale attività didattica si potrà provvedere, con relazione motivata, alla sostituzione anche sin dal primo giorno.

La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

- Per la scuola primaria la sostituzione dei docenti assenti fino a un massimo di 3 giorni avviene di norma nelle ore di contemporaneità nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione e/o con forme di flessibilità o modificazioni di classe e di orario. Per la scelta dei docenti del plesso che sostituiranno i colleghi assenti, si adatterà il criterio della rotazione, tenendo conto delle disponibilità a svolgere ore eccedenti.
- Nel caso di impossibilità di procedere nel modo sopra indicato, potrà essere utilizzato il personale di potenziamento, in via prioritaria nelle stesse ore di servizio programmate, in via subordinata nella stessa fascia oraria (mattino o pomeriggio).
- Per assenze superiori ai 3 giorni (ma anche dal primo giorno in caso di impossibilità a sostituire) si potrà procedere alla nomina di un supplente.
- La prestazione del servizio sopra indicata comporta i benefici relativi all'art. 31 del CCNI; le eventuali ore eccedenti potranno essere recuperate o retribuite come prevede l'art. 70 – comma 3 – CCNL 95.
- Per la Scuola dell'infanzia monosezione, la sostituzione del docente assente avverrà fin dal secondo o, per garantire la sicurezza e l'attività didattica, dal primo giorno di assenza, salvo accordi tra i colleghi;
- Per la Scuola secondaria di 1° grado le sostituzioni saranno stabilite nel rispetto della normativa vigente anche attraverso recuperi e ore eccedenti retribuite. La nomina del supplente potrà essere effettuata anche dal quarto giorno.

PARTE QUINTA TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art.22 – Fondo per il salario accessorio

- 1) Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/2022 è complessivamente alimentato da:
 - a) Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b) ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c) economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d) Fondo per la valorizzazione del merito;
 - e) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.
- 2) Le risorse vengono indicate al lordo del personale dipendente, riferite all'anno scolastico. L'erogazione di tutti i compensi verrà rapportata all'effettivo servizio prestato dal 1° settembre al 30 giugno. Si concorda che i compensi forfetari siano rapportati a 10 mensilità.

F.I.S. 2021/22	51.566,58
Funzioni strumentali - docenti	3.095,66
Incarichi specifici - ATA	2.271,14
Ore eccedenti - DOCENTI	1.486,91
Attività complementari educazione fisica	640,24
Aree a rischio 2021/22	900,85
Valorizzazione personale	7.667,40
Totale M.O.F. 2021/22	67.628,78
Economia MOF 2020/21	10.082,67
Totale risorse	77.711,45

Il Fondo d'Istituto, assegnato secondo i sottoindicati parametri e decurtato dell'indennità di direzione al D.S.G.A. e del sostituto del DSGA, è il seguente:

VOCE		
Per numero addetti (senza distinzione tra docenti/ata) in organico di diritto per l'anno scolastico di riferimento	78	Numero docenti e ATA in O.D.

Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico individuabili attraverso i codici utilizzati ai fini dei trasferimenti e della determinazione degli organici : es. sede centrale, plessi scuola dell'infanzia, corsi serali, sez. carcerarie	17	Punti di erogazione
Fondo Istituto 2021/22		51.566,58
Indennità direzione DSGA		3.090,00
F.I.S. per contrattazione 2021/22		48.476,58

Si concorda la distribuzione del Fondo Istituto tra il personale Docente e A.T.A. secondo la percentuale del 70% (€ 33.639,85) a favore del personale docente e del 30% (€ 14.417,08) al personale ATA con le seguenti risultanze finali:

F.I. DOCENTI	33.933,61
F.I. ATA	14.542,97

Personale DOCENTE	disponibilità totale
F.I.S.	33.933,61
Funzioni strumentali	3.095,66
Ore eccedenti	1.486,91
Attività complementari educazione fisica	640,24
Fondi Aree a Rischio	900,85
Valorizzazione personale docente	5.367,18
Economia F.I. 2020/21	10.082,67
TOTALE docenti per contrattazione	55.507,12
Personale ATA	disponibilità totale
F.I.S.	14.542,97
Incarichi Specifici	2.271,14
Valorizzazione personale ATA	2.300,22
TOTALE ATA	19.114,33
Indennità DSGA	3.090,00
TOTALE ATA per contrattazione	22.204,33



Criteria per la suddivisione del Fondo di Istituto e stanziamenti

Le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extra-curriculari previste dal P.T.O.F. Le eventuali economie del fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Al fine di realizzare quanto previsto, sono definiti i seguenti stanziamenti:

DOCENTI					disponibilità	€ 55.507,12
ATTIVITA' PROGETTO	DESCRIZIONE	NOMINATIVO PERSONALE INTERESSATO	N° DO C.	forfettario		totale
INCARICHI VARI	FIDUCIARI DI PLESSO		17	245,00 € + 7,50 € per alunno	Albaretto Torre 365 € Benevello 395,00 € Bossolasco 350,00 € Cravanzana 417,50 € Murazzano 417,50 € Niella Belbo 320,00 Serravalle Langhe 410,00 TOTALE INFANZIA 2.675,00 € Borgomale 284,50 € Bossolasco 455,00 € Feisoglio 402,50 € Lequio Berria 680,00 € Murazzano 567,50 € Niella Belbo 387,50 TOTALE PRIMARIA 2.777,00 € Bossolasco 515,00 € Lequio Berria 560,00 € Cravanzana 395,00 € Murazzano 492,50 € TOTALE SECONDARIA 1.962,5	7.414,50
	COORDINATORI DI CLASSE SECONDARIA		12	120,00 €		1.440,00
	Intensificazione (lavoro su tre o più plessi)		10	125,00 €		1.250,00
	Referenti COVID		17	125,00 € + 4,7 € per alunno	Albaretto Torre 200 € Benevello 219 € Bossolasco 191 € Cravanzana 233 €	4.156,00



					Murazzano 233 € Niella Belbo 172 € Serravalle Langhe 228 € Borgomale 149 € Bossolasco 257 € Feisoglio 224 € Lequio Berria 398 € Murazzano 327 € Niella Belbo 214 € Bossolasco 294 € Lequio Berria 322 € Cravanzana 215 € Murazzano 280 €	
COMMISSIONI						
	GLI/BES		////		120 ORE	2.100,00
	Piccole scuole – Outdoor Learning				100 ORE	1.750,00
	Curricolo ed Educazione Civica		////		84 ore	1.470,00
	Orari		////		40 ore	700,00
	Staff di direzione				forfait	1800,00
	Commissione valutazione scuola primaria				75 ore	1.312,50
	Team digitale				50 ore	875,00
	Commissione mensa		3		6 ore (forfait)	315,00
ATTIVITA'						
	Impegni con ASL		////		100 ore	1.750,00
	I° COLLABORATORE		1	3.300,00		3.300,00
	II° COLLABORATORE		1	2.000,00		2.000,00
	Coordinatore scuola infanzia		1	750,00		750,00
	Tutor neo immessi		4		64 ore	1.120,00
PROGETTI	Ampliamento Offerta Formativa					12.704,12
FUNZIONI STRUMENTALI E REFERENTI	INFORMATICA		2	1000		2000
	DISABILITA' E BES		1	1100		1100



	INDICAZIONI NAZIONALI E CONTINUITA'		1	700		800
REFERENTI	Educazione fisica primaria/infanzia		1	250		250
	Educazione fisica secondaria		1	400		400
	Animatore Digitale		1	1200		1200
	ORIENTAMENTO		2	200+300		500
	Cyberbullismo e viaggi		1	250,00		250
	Intercultura		1	250,00		250
	Formazione e Piccole scuole		1	700,00		700
	Progetti PON		1	250,00		250
	Comunicazione ed eventi		1	800,00		800
	Erasmus		1	800,00		800
TOTALE SPESA						55.507,12

PERSONALE ATA

disponibilità

€ 22.204,33

DESCRIZIONE	unità	Compensi forfettari	Totale compensi forfettari
COLL. SCOLASTICI			
Incarichi specifici/ Handicap	8	1.589,14	1.589,14
Sostituzione colleghi assenti/intensificazione (compresa assistenza pre e post scuola e gestione materiale COVID)	22	9.843,19	9.843,19
DSGA			
Indennità di Direzione	1	3.090,00	3.090,00
ASSISTENTI AMM.VI			
Incarichi specifici	2	682,00	682,00
Sostituzione colleghi assenti/intensificazione	5	7.000,00	7.000,00
TOTALE SPESA			22.204,33

Legenda descrizione compensi personale A.T.A.

Per quanto riguarda la suddivisione dei fondi per i collaboratori scolastici si è tenuto conto del seguente criterio: il 10% circa del fondo è stato attribuito ai collaboratori dei plessi in cui si effettua il pre/post scuola, il 7% circa è stato attribuito ai collaboratori per la verifica del green pass e per la gestione del materiale covid; il rimanente 83% è stato suddiviso per la metà in base all'ordine di scuola (50% infanzia, 30 % primaria, 20% secondaria) e per l'altra metà in base al numero degli alunni.

Secondo il tipo ed il livello di responsabilità connesse con il profilo, si stabilisce che i compensi siano corrisposti come segue:

- Incarichi specifici che comportano nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali l'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano del P.T.O.F., con particolare riferimento all'assistenza della persona, assistenza di base degli alunni diversamente abili e al primo soccorso (art. 1 S.Q. 25/7/08) e vengono attribuiti solo al personale non in possesso dell'art. 7;
- accresciuta responsabilità per la presenza di un unico Collaboratore nel plesso;
- flessibilità dell'orario per la sostituzione di colleghi.

Svolgimento di compiti di particolare responsabilità, oltre a quelli relativi all'ex art.7/2, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del PTOF per i Coll. Scolastici (art. 88 c. 1 CCNL):

- assunzione di incarichi che richiedano, nell'ambito del proprio profilo professionale, maggiori responsabilità e competenze specifiche o a sostegno di attività deliberate dal Consiglio di Istituto previste nel POF con compito anche di coordinamento dell'area delle attività, disponibilità a sostituire il DSGA in caso di sua assenza, non essendo altrimenti ordinariamente retribuiti, per l'attuazione del medesimo. (art. 88 c. 1 CCNL);
- svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del POF, con riferimento alle consistenze organiche delle aree e alla struttura degli orari di erogazione del servizio;
- sicurezza sui luoghi di lavoro.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi elabora il piano con le attività da retribuire ai sensi del presente articolo, specificando il relativo compenso. Il piano è oggetto d'informazione sindacale nei successivi venti giorni.

Articolo 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 1.600,00 e per le attività del personale ATA € 400,00. Eventuali altre assegnazioni derivanti da finanziamenti pubblici o privati saranno distribuiti secondo la stessa percentuale, salvo eventuali vincoli di destinazione.

PARTE SESTA

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 25 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

Il R.L.S. cura la diffusione dell'informazione per i lavoratori, può accedere a tutti i luoghi di lavoro in ragione del suo mandato al fine di adempiere il suo compito. Fa proposte in merito all'attività di prevenzione.

Il R.L.S. gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL, all'art. 73.

Al R.L.S. viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

Articolo 26 – Servizio di prevenzione e protezione

Il Dirigente Scolastico nomina il responsabile servizio di prevenzione e protezione (RSSP), i fiduciari di plesso e le figure sensibili. Tali servizi sono svolti da una unità di personale per ogni plesso o piano; tale incarico potrà essere ricoperto anche da personale ATA e dal RLS.

Il personale individuato viene formato attraverso uno specifico corso.

Il servizio è convocato dal Dirigente Scolastico o dalla metà dei suoi rappresentanti di norma una volta l'anno.

Il Documento di valutazione dei rischi è inviato ad ogni plesso ed affisso all'albo, unitamente al Piano di evacuazione.

Il fiduciario di ogni plesso cura che ogni nuova unità di personale che presti servizio in corso d'anno ne prenda visione.

PARTE SETTIMA NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 27 – Norme relative al corrente anno scolastico

In caso di sopravvenienza di una nuova disciplina legislativa o pattizia sulla materia del presente Accordo, oppure in caso di scostamenti o di incrementi del fondo assegnato all'Istituto superiori a € 2.000,00 le parti si incontreranno per rinegoziare la distribuzione del fondo stesso in base alle proposte di nuovi progetti e attività o all'implementazione di progetti e attività già avviate.

Art. 28 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere parzialmente o totalmente l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone previa informazione alla parte sindacale la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 29 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 60 % di quanto previsto inizialmente.

Il presente contratto, con appendice allegata, sottoscritto in data odierna è stato redatto secondo le indicazioni finanziarie pervenute dal superiore Ministero.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico
I componenti della R.S.U

Bruno BRUNA
Vincenzo CIANCIO
Fabrizio CERRATO

FIRMATO IN ORIGINALE

Bossolasco, 19/11/2021

APPENDICE

Profili di area del personale A.T.A. allegati al. C.C.N.L. 2006/2009

Area B

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta

Profilo amministrativo

Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione.

Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.

Area A

Profilo Collaboratore Scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.

ESTRATTO DAL CCNL ISTRUZIONE E RICERCA DEL 2018

Art. 33.

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

3. I permessi orari di cui al comma 1:

a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;

b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è'

sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

10. L'attestazione e' inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in tale ipotesi;

b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.

12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b).

13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.

14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del comparto Scuola.